



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 24

Oggetto:

“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175. Ricognizione partecipazione possedute. Individuazione partecipazione da alienare. Determinazioni per alienazione”

L'anno duemiladiciassette, il giorno VENTIDUE del mese MARZO, alle ore 14,00 si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) BASSO	Giuseppe	Sindaco
2) FERRARO	Angelo	V. Sindaco
3) MANGIAMELI	Salvatore	Assessore
4) TORCITTO	Concetta	Assessore
5) CARNAZZO	Giuseppe	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	X

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso

Partecipa il Segretario Generale

II **SEGRETARIO GENERALE**
Dott. FEDERICO CESARIO

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Li, 22-03-2017

Il Responsabile dell'Area II
Dr. Giuseppe Steffo

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 22-03-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Giuseppe Steffo

Il sottoscritto Giuseppe Basso, nella qualità di Sindaco con la presente sottopone all'attenzione della giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipazione possedute. Individuazione partecipazione da alienare. Determinazioni per alienazione”

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr, art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nei triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTE le precedenti delibere di Giunta Comunale n.86 del 12/11/2015 e n. 25 del 17/03/2016, relative al Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale e dalla quale non risultano partecipazioni da alienare;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti.

RICHIAMATO il Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con atti di G.M. n. 86 del 12/11/2015 e n.25 del 17/03/2016 ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimenti dei quali il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi competenti;

ATTUALI SOCIETÀ PARTECIPATE

ATO RIFIUTI SRI S.P.A. —posta in liquidazione

Codice Fiscale 01415800893
Anno di costituzione della Società 2002
Forma giuridica Società per Azioni

Sede legale Italia
Provincia Siracusa
Comune Siracusa (SR)
CAP 96100
Indirizzo Via Adda, n. 33

E-mail ATO.SRI@PEC.IT

Settore Attività: Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 100%

QUOTA di possesso dell'Ente: 4,15% - quota diretta

Oggi: Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. n. 8 - Siracusa

La Società, così come previsto dall'art. 8 della L. R. n. 9/2010, ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli art. 200, 202, 203 del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'art. 15 della L. R. 08/04/2010 n. 9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori.

Codice Fiscale 01816320897
Anno di costituzione della Società
Forma giuridica Società Consortile per Azioni

Sede legate Italia
Provincia Siracusa
Comune Siracusa (SR)
CAP 96100
Indirizzo Piazza Duomo, n. 4

E-mail srrsiracusa@legalpec.me

Settore Attività: Gestione Rifiuti

QUOTA di possesso dell'Ente: 4,15% - quota diretta

• ATO 8 IDRICO Servizio Idrico Integrato —posta in liquidazione

Codice Fiscale 93045400897
Anno di costituzione della Società 2006
Forma giuridica Consorzio

Sede legale Italia
Provincia Siracusa
Comune Siracusa (SR)
CAP 96100
Indirizzo Via Malta, n. 106


Settore Attività: Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 100%
QUOTA di possesso dell'Ente: 2,34% - quota diretta

PROPONE

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, evidenziando che nell'anno 2017 non vi sono partecipate da alienare;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

DI TRASMETTERE LA PRESENTE AL Consiglio Comunale per quanto di competenza.


IL SINDACO
Giuseppe Basso

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'adozione di siffatto provvedimento;

Ritenuto di fare propria la proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto attiene l'immediata esecuzione della presente deliberazione,

DELIBERA:

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, evidenziando che nell'anno 2017 non vi sono partecipate da alienare;

DI TRASMETTERE LA PRESENTE al Consiglio Comunale per quanto di competenza.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
Giuseppe Basso

L'Assessore anziano

Il Segretario Generale
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FEDERICO CESARIO

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 22-03-2017

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____